



APPENDICE AL VERBALE DI ACCORDO:

defassazione premio di risultato, welfare aziendale, decontribuzione

Addì 26/4/16 presso la sede legale della Fondazione Venezia Servizi alla Persona in Venezia-Mestre, via Rampa Cavalcavia, sono comparsi:

- FONDAZIONE VENEZIA avente sede legale in Venezia-Mestre, via Rampa Cavalcavia, 9, in persona del suo legale rappresentante dott. Brussato Luca, (in seguito, per brevità, "FONDAZIONE");
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali: UIL FPL – Pietro POLO, (in seguito, per brevità, "ORGANIZZAZIONE SINDACALE"), e la RSA aziendale, unitamente definite "le parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Definizione del sistema di compensazione oraria

L'orario di lavoro di un dipendente part time, è definito dal contratto d'assunzione e tale orario è riferito alle ore di lavoro che devono effettivamente essere prestate.

Il presente accordo prevede un sistema di compensazione tra orario mensile di lavoro effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto.

Conseguentemente, nei mesi in cui l'orario di lavoro effettivo sarà superiore all'orario di lavoro contrattuale, al lavoratore non sarà liquidato il compenso per lavoro supplementare/straordinario e tali ore saranno conteggiate in un contatore apposito (che sarà esposto in busta paga); nei mesi in cui l'orario di lavoro effettivo sarà inferiore all'orario di lavoro contrattuale il lavoratore continuerà a percepire lo stesso trattamento retributivo, senza subire alcun proporzionamento, e tali ore saranno conteggiate in un contatore apposito in compensazione.

Nell'anno di competenza, alla fine di ogni mese verrà elaborato il dato delle ore lavorate rispetto a quelle previste:

- se il risultato sarà negativo (lavorato meno del previsto) e l'apposito contatore delle ore lavorate non è capiente, entro i due mesi successivi verranno definiti uno o più turni di servizio aggiuntivo, svolti in flessibilità, per compensare le ore non lavorate in precedenza;

- se il risultato sarà positivo (lavorato di più del previsto), il mese successivo il lavoratore potrà concordare con un eventuale recupero giornaliero, se la



situazione organizzativa lo potrà consentire, oppure rimarranno a disposizione del lavoratore sino al 28/2/17.

I servizi aggiuntivi, svolti in flessibilità, saranno minimo di 2 ore; nel caso in cui siano inferiori alle due ore e si svolgano successivamente al servizio ordinario mattutino, non in continuità, sarà riconosciuto ai lavoratori – ai sensi dell'art. 5.1 comma b dell'accordo regionale Uneba – 30 minuti di Bonus EVT per ogni attività svolta sino ad un massimo di 12 ore di bonus annuali.

Nel caso in cui al 28/2/17 il lavoratore abbia un computo orario positivo (plus orario), si procederà alla liquidazione delle ore accumulate: in deroga a quanto previsto in parte dal CCNL Uneba, art. 21, le prime 100 ore saranno liquidate con una maggiorazione del 38% (invece della maggiorazione al 36%) mentre le successive saranno liquidate come previsto per le ore straordinarie.

Inoltre non è previsto a tutela del dipendente in costanza del rapporto di lavoro nessuna riduzione della normale retribuzione, nemmeno a fine anno in caso di un "minus orario", proprio al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti del lavoratore.

Il presente accordo, frutto di congiunta e compiuta valutazione delle parti, viene letto, confermato e sottoscritto.

Per la Fondazione Venezia

Servizi alla Persona

Luca Brussato

Per le OO.SS.:

Rob Vico

Federico Biondo

Doppioni Rubea
